

ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE

SCHEDA PONTEGGIO

Opera o cantiere:
Responsabile lavori:
Coordinatore sicurezza:
Direttore di cantiere:
Rappresentante sicurezza:
Assistente di cantiere:
Ditta esecutrice lavorazioni:
Composizione squadra:

Fase lavorativa:	PONTEGGIO
Procedure esecutive:	Montaggio e smontaggio di ponteggio metallico, a tubi e giunti e/o ad elementi prefabbricati ad H, su facciate degli edifici in esecuzione.
Attrezzature di lavoro: (Tit. III D.L.vo 626/94)	Pulegge, chiave a stella, attrezzi d uso comune.
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:	Caduta degli elementi del ponteggio per sfilamento durante l'operazione di sollevamento al piano; caduta del pontista dall'alto; tagli, abrasioni e contusioni alle mani durante il montaggio; elettrocuzione.
Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:	<p>E' obbligatorio l'uso del ponteggio per ogni lavoro svolto ad altezza superiore a m 2,0 (DPR 164/56 art.17).</p> <p>Utilizzare esclusivamente ponteggi metallici dotati di regolare autorizzazione ministeriale (DPR 164/56 art. 30).</p> <p>Effettuare le fasi di montaggio e smontaggio del ponteggio sotto l'assistenza di un preposto (DPR 164/56 art. 17). Segregare l'area interessata dal ponteggio, durante l'allestimento, al fine di tenere lontano i non addetti ai lavori (DPR 547/55 art.11).</p> <p>Il ponteggio deve essere allestito in conformità alle seguenti norme (DPR 164/56, DM 2.09.68):</p> <p>I montanti di una stessa fila devono essere posti ad una distanza non superiore a m 1,8 e devono poggiare in basso su piastra metallica di superficie non inferiore a cmq 150;</p> <p>la distanza tra due traversi consecutivi non può essere superiore a m 1,8;</p> <p>i correnti dei piani devono essere posti ad una distanza verticale non superiore a m 2,0;</p> <p>gli ancoraggi al fabbricato devono essere idonei allo scopo ed effettuati ogni mq 22,0 di ponteggio;</p> <p>le tavole che costituiscono l'impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui traversi metallici, devono essere costituite da tavole di spessore minimo di cm 4 per larghezze di cm 30 e cm 5 per larghezze di cm 20, non devono avere nodi passanti che riducano del 10% la sezione resistente; non devono presentarsi a sbalzo e devono avere le sommità sovrapposte di almeno cm 40 in corrispondenza di un traverso;</p> <p>gli impalcati devono essere protetti su tutti i lati verso il vuoto di parapetto costituito da due correnti, il superiore ad un altezza di m 1 dal piano calpestio, e tavola fermapiede alta non meno di cm 20 posta di costa ed aderente al tavolato, sia i correnti che la tavola fermapiede devono essere applicati all'interno dei montanti;</p> <p>i ponteggi devono essere controventati sia in senso longitudinale che trasversale, salvo la deroga prevista dall'art. 3 del DM 2.09.68;</p> <p>in corrispondenza dei luoghi di transito o stazionamento, sia su facciate esterne che interne, allestire, all'altezza del solaio di copertura del piano terra, e ogni m 12 di sviluppo verticale del ponteggio, impalcati di sicurezza (mantovane) a protezione contro la caduta di materiali dall'alto o in alternativa la chiusura continua della facciata o la segregazione dell'area sottostante.</p>
Misure tecniche di prevenzione e protezione:	Non utilizzare elementi appartenenti al altro ponteggio.

Dispositivi di prot. individuale: (D. L.vo 475/92)	Utilizzare, durante le fasi di montaggio e smontaggio, cintura di sicurezza, con bretelle e cosciali, e fune di trattenuta scorrevole su di una guida rigida orizzontale applicata ai montanti interni del ponteggio (DM 28.05.85), Casco, scarpe di sicurezza senza suola imperforabile, guanti.
---	--

Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:	Fare denuncia dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche all'Ispesl competente per territorio (DM 12.09.59 artt. 1 e 2). Tenere in cantiere, a disposizione degli organi di vigilanza, l'autorizzazione ministeriale all'impiego del ponteggio firmata dal responsabile di cantiere e, nei casi in cui il ponteggio superi i m 20,0 di altezza dal suolo, il progetto (disegni e calcoli) firmato da un ingegnere o architetto abilitato (DPR 164/56 artt. 30, 32 e 33).
--	---

Controlli sanitari: